

N. 603

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CAMO, BEDIN, COSTA e COVIELLO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 1996**

---

Aumento del contributo per la modifica degli strumenti di  
guida per i titolari di patenti di guida speciali

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 27 della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, prevede la concessione, da parte delle unità sanitarie locali, di un contributo del 20 per cento, a carico del bilancio dello Stato, per la modifica degli strumenti di guida, considerati quale strumento protesico extra-tariffario delle persone handicappate, con in capacità motorie permanenti, titolari di patente di guida delle categorie A, B o C speciali.

Per far fronte alla relativa spesa, l'articolo 42 della legge prevede, al comma 6, lettera n), uno stanziamento di bilancio di lire 4 miliardi.

A distanza di oltre quattro anni dall'entrata in vigore della legge, detto contributo si è rivelato assai esiguo, tanto che pochi lo chiedono preferendo rinunciarvi piuttosto che svolgere le lunghe e defatiganti pratiche necessarie per ottenerlo. Conseguentemente, il previsto stanziamento di bilancio è rimasto pressochè inutilizzato.

Per consentire la concessione di un più adeguato beneficio agli handicappati che

sono costretti a sostenere spese non indifferenti per la modifica della propria autovettura al fine di adattarla alle menomazioni motorie da cui sono affetti, l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC) ha proposto di elevare dal 20 al 50 per cento la misura del contributo statale. Ciò senza aumentare lo stanziamento globale di bilancio attualmente previsto.

L'Associazione, che ha la rappresentanza e tutela dell'intera categoria degli invalidi civili, ricorda che, essendo l'auto considerata strumento protesico extra-tariffario delle persone handicappate, le spese per l'adattamento dovrebbero essere integralmente a carico del bilancio statale, al pari delle altre protesi elencate nel nomenclatore-tariffario.

Condividendo l'avviso espresso dall'ANMIC, si sottopone all'approvazione del l'unito disegno di legge, il quale prevede l'indicato aumento del contributo statale.

L'iniziativa non comporta oneri finanziari in quanto lascia invariato lo stanziamento complessivo.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il contributo statale alla spesa per la modifica degli strumenti di guida previsto dall'articolo 27 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B o C speciali, con incapacità motorie permanenti, è elevato al 50 per cento, fermo rimanendo lo stanziamento di bilancio di cui all'articolo 42, comma 6, lettera *n*), della legge medesima.

